

ANALISI

Di Bolkestein un vago ricordo

di Marina Castellaneta

Completato il percorso legislativo della direttiva servizi. Il Parlamento europeo ha dato il via libera al testo varato dal Consiglio nel luglio scorso, introducendo solo tre emendamenti nella risoluzione legislativa sulla contestata ex-Bolkestein. Che, in realtà, della sua versione iniziale presentata il 25 febbraio 2004 dall'allora commissario al mercato interno Bolkestein, ha poco o nulla. Infatti, sia i Governi nazionali, sia il Parlamento europeo, con gli aggiustamenti inseriti nell'approvazione in prima lettura, sono stati uniti nell'ingranare la marcia indietro e arrivare a un testo condiviso, annacquato rispetto agli obiettivi di partenza. Cancellato il principio del Paese d'origine, la direttiva ha stabilito che il prestatore di servizi deve essere sottoposto alla legge dello Stato nel quale intende svolgere l'attività. Senza quindi che siano toccate le condizioni di lavoro del luogo di destinazione e senza rimettere in discussione gli standard di protezione più elevati, soprattutto nel settore dell'occupazione.

Per il resto, il nuovo testo codifica principi già fissati dalla Corte di giustizia, finalizzati a rimuovere gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi che includono «qualsiasi attività economica non salariata fornita dietro remunerazione». Di conseguenza, al prestatore di servizi commerciali non potranno essere imposti particolari oneri, come l'apertura di una sede nel Paese di destinazione.

Nella versione finale, il Parlamento ha spinto verso una limitazione soggettiva della direttiva, ampliando le categorie di persone escluse dalla sua applicazione. È poi definitivamente passato l'emendamento n. 77, che riguarda i professionisti, inserito dagli eurodeputati nella sessio-

ne del 16 febbraio scorso. Che di fatto attribuisce alla direttiva una portata solo residuale rispetto ad altri atti che regolano un settore. Infatti, il testo non sarà applicabile «ai servizi giuridici nella misura in cui sono disciplinati da altri strumenti comunitari, fra cui la direttiva 77/249 sull'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati e la 98/5 sull'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifi-

NORMATIVA ANNACQUATA

Per arrivare a un testo condiviso Governi ed eurodeputati hanno reso meno rigidi gli obiettivi di partenza

ca». Anche i notai si salvano dal nuovo regime, come i professionisti che svolgono «attività associate all'esercizio dei poteri pubblici in uno Stato membro».

Sotto il profilo degli alleggerimenti burocratici, gli Stati saranno tenuti a istituire, entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva, i cosiddetti one-stop shops, nei quali il prestatore proveniente da un altro Paese membro potrà risolvere tutte le procedure amministrative ed effettuare l'iscrizione pro forma anche per via elettronica, senza alcun costo supplementare. Sempre nella direzione dell'eliminazione delle barriere amministrative, le autorità nazionali dovranno mettere in campo un sistema di scambio di informazioni in via elettronica, anche se, secondo l'emendamento 41 all'articolo 36, approvato dal Parlamento, toccherà alla Commissione stabilire le modalità pratiche per il suo funzionamento.